



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF011

# INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 4

<b>OGGETTO</b>	<b>TRASPARENZA EROGAZIONI PUBBLICHE – OBBLIGHI DAL 2018</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	L. 124/2017; RICHIESTA PARERE MISE 27/02/2018; NOTA MIN. LAV. 23/02/2018
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>21/01/2019</b>

*Sintesi: Legge sulla concorrenza ha introdotto alcune misure in materia di trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche. In particolare sono tenute alla pubblicazione delle sovvenzioni ricevute nel 2018:*

- le associazioni/fondazioni ed Onlus sui propri siti istituzionali, entro il 28/02/2019
- le imprese, nella nota integrativa al bilancio (a decorrere da quello depositato per il 2018) appena della restituzione delle sovvenzioni ricevute.

La L. 124/2017 (cd. “Legge sulla concorrenza”) ha disposto alcune misure in materia di **trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche** a decorrere dal **2018**.

In +particolare, è stato previsto che:

- le **associazioni di protezione ambientale** e dei **consumatori** e degli **utenti**,
- nonché le **associazioni, onlus e fondazioni** che intrattengono **rapporti economici con pubbliche amministrazioni** o con altri soggetti pubblici

sono tenute a **pubblicare, nei propri siti**, le informazioni circa le **sovvenzioni ricevute superiori a € 10.000**.

Allo stesso tempo, le **imprese** sono tenute:

- a **pubblicare gli importi delle sovvenzioni pubbliche** (sempre se superiori ai citati . €. 10.000)
- nei **propri bilanci** (Nota integrativa)



**ATTENZIONE:** l'inosservanza di tali obblighi

- comporta l'**obbligo di restituzione** delle sovvenzioni ai soggetti eroganti.

Inoltre, è disposto che gli **obblighi di pubblicazione** delle sovvenzioni, e dei provvedimenti della loro erogazione, si applicano anche:

- agli **enti e alle società controllati** dalle amministrazioni dello Stato,
- ivi comprese le **società quotate**.

Infine, si prevede che i soggetti pubblici tenuti alla pubblicazione dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni:

- devono altresì pubblicare i **dati consolidati di gruppo**
- qualora i soggetti beneficiari siano controllati dalla stessa persona fisica o giuridica.



**Nota:** le disposizioni in esame incidono sulla disciplina della trasparenza delle pubbliche amministrazioni, contenuta principalmente nel D.lgs. 33/2013 adottato con il fine di **prevenire la corruzione**, attraverso la previsione di numerosi **obblighi di pubblicità delle decisioni e dell'organizzazione dei soggetti pubblici**. Inoltre, sono previste anche diverse misure relative alla **trasparenza in materia finanziaria**.

Pertanto, vengono posti degli obblighi di pubblicazione in ordine alle sovvenzioni di provenienza pubblica **ricevute** da alcune categorie di soggetti.

## DESTINATARI E ADEMPIMENTI

I destinatari della norma in esame sono i seguenti:

### CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G.A. Longhin 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [info@redazionefiscale.it](mailto:info@redazionefiscale.it)

- ➔ associazioni di **protezione ambientale** a carattere nazionale ovvero quelle presenti in almeno 5 regioni, individuate con decreto ministeriale (L. 349/1986, art. 13);
- ➔ **associazioni dei consumatori e degli utenti** rappresentative a livello nazionale (art. 137 del D.lgs. 206/2005);
- ➔ **associazioni, Onlus e fondazioni.**

**Tali soggetti sono tenuti a pubblicare**, nei propri siti o portali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a **vantaggi economici di qualunque genere** ricevuti da:

- **pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2-bis del D.lgs. 33/2013** (tale ultima norma definisce l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina della trasparenza);

Il citato art. 2-bis reca l'elenco dei soggetti in capo ai quali gravano gli obblighi di pubblicazione e nei confronti dei quali può essere fatto valere il diritto di informazione.

ELENCO DEI SOGGETTI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONE
Pubbliche amministrazioni (D.lgs. 165/2001)
Enti pubblici economici e ordini professionali
Società in controllo pubblico, escluse le società quotate
Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ con bilancio superiore a € 500.000,</li> <li>✓ la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno 2 esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e</li> <li>✓ in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni</li> </ul>
Società in partecipazione pubblica e associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ con bilancio superiore a € 500.000,</li> <li>✓ che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici</li> </ul>

- **società controllate** di fatto/diritto direttamente o indirettamente da **pubbliche amministrazioni**:
  - ivi comprese quelle che emettono **azioni quotate** in mercati regolamentati,
  - e società da loro partecipate;
- **società in partecipazione pubblica**,
  - ivi comprese quelle che emettono **azioni quotate** in mercati regolamentati
  - e le società da loro partecipate.



**Nota:** la legge in commento prevede, inoltre, che a decorrere dall'anno 2018:

- gli obblighi di pubblicazione si applicano anche **agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto**, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato,
- mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio.

La portata innovativa della disposizione sembrerebbe dunque consistere nell'inclusione nel novero dei soggetti tenuti alla pubblicazione, anche degli **enti** controllati dalle P.A. (non compresi nell'elenco di cui all'art. 2-bis) e a tutte le società controllate, anche le **quotate** (queste ultime escluse dal citato art. 2-bis).



**DECORRENZA:** gli obblighi di pubblicità e trasparenza decorrono dall'anno **2018** e la pubblicazione deve avvenire **entro il 28/02** di ogni anno con riferimento alle informazioni riferite all'anno precedente.

#### ULTERIORI DESTINATARI

Un analogo obbligo viene introdotto in capo alle **imprese**, tenute a rendere noto qualunque tipo di sovvenzione ricevuta dai medesimi soggetti pubblici sopra indicati.



**PUBBLICAZIONE DEGLI IMPORTI:** gli importi vanno pubblicati nella nota integrativa del bilancio di esercizio e in quella dell'eventuale bilancio consolidato.

### ASPETTI SANZIONATORI

L'inosservanza degli obblighi di pubblicazione, comporta come conseguenza sanzionatoria:

- la **restituzione** delle somme
- **entro 3 mesi** dal termine del **28 febbraio** (cioè **entro il 31 maggio**).



**RESTITUZIONE DELLE SOMME:** le somme sono restituite ai soggetti eroganti qualora questi abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di cui all'art. 26 del D.lgs. 33/2013 (anche quest'ultimo oggetto di modifica ad opera della legge in commento).

Tuttavia, nel caso in cui i soggetti eroganti si rendono inadempimenti degli obblighi di pubblicazione, le somme affluiscono al fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

### ULTERIORI DATI DA PUBBLICARE

L'art. 26 del D.lgs. 33/2013 prevede che **le pubbliche amministrazioni e altri soggetti pubblici devono pubblicare:**

- non solo gli **atti di concessione** delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, di importo superiore a € 1.000,
- ma anche gli **atti con i quali sono determinati criteri e le modalità** cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione delle sovvenzioni stesse.



**Nota:** l'assolvimento di tali obblighi costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di erogazione.

Come **ulteriore modifica normativa** è stato previsto che:

- **ove i soggetti beneficiari** siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche,
- vengono altresì pubblicati i **dati consolidati di gruppo**.

### ESONERO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Viene stabilito, al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, che **l'obbligo di pubblicazione:**

- **non sussiste ove l'importo** delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario
- **sia inferiore a € 10.000 nel periodo considerato.**

## CHIARIMENTI E INTERPRETAZIONE MINISTERIALE SULLA DECORRENZA

### CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO

Con riferimento alla decorrenza degli obblighi di pubblicazione sopra evidenziati, il Ministero del lavoro con la nota del 23/02/2018 ha fornito i necessari chiarimenti stabilendo che occorre distinguere:

- il profilo riguardante l'oggetto dell'obbligo (pubblicità degli importi ricevuti)
- da quello attinente al termine fissato per il suo adempimento (28 febbraio di ogni anno).

Dopo tale considerazione, il ministero ha ritenuto che:

- **costituiscono oggetto dell'obbligo di pubblicità**
- **gli importi percepiti a decorrere dal 01/01/2018,**

la cui pubblicità e trasparenza dovrà essere **effettuata entro il 28/02/2019**, in quanto una diversa interpretazione:

- secondo la quale la norma dovrebbe riferirsi agli importi ricevuti nel 2017,

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G.A. Longhin 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

- da pubblicarsi entro il 28/02/2018, avrebbe effetti retroattivi sull'obbligo di pubblicità, in contrasto con il principio di irretroattività della legge.

#### MINISTERO DELLO SVILUPPO

La questione è stata oggetto di parere, inviato al Consiglio di Stato, da parte **del Ministero dello sviluppo**, che attiene alla questione se sia **corretto ritenere applicabile** gli obblighi di trasparenza e pubblicazione sin dal 2018, cioè se si possa **sostenere che:**

- **il 2018 vada inteso quale anno di decorrenza fiscale**
- mentre **solo dal 2019 si applichino i suddetti obblighi**, relativi ai dati raccolti a decorrere dal 2018.

In tale documento è stato evidenziato che la loro **applicazione sulla rendicontazione 2017** espone sia i soggetti percettori che quelli erogatori alla situazione di non aver raccolto i dati in maniera strutturata e sistematica almeno per la parte dell'anno 2017 in cui le stesse non erano vigenti.

**Il ministero, nel formulare la sua interpretazione**, ha ritenuto che una simile interpretazione **consentirebbe** agli organi competenti di **predisporre**, tra l'altro, le **opportune linee guida** da fornire agli interessati e supplire alla scarsa chiarezza della normativa.

Inoltre, l'applicazione della normativa già ai bilanci dell'anno 2017 espone le **società di revisione:**

- alla **certificazione di bilanci** contenenti anche le informazioni sulle sovvenzioni, sulla base di un **flusso informativo non già strutturato e organizzato** ma predisposto solo ex post;
- alle **limitazioni nell'esprimere un giudizio sui dati** la cui provenienza non risulti analizzata sulla base dei **principi di revisione di riferimento**.

In aggiunta alle considerazioni sopra evidenziate, vi sono quelle ricadenti sui **soggetti interessati** che attengono a:

- elevati **costi (interni ed esterni)** in termini di ricostruzione ex post dei dati e
- i **rischi** di una ricostruzione erronea di questi stessi dati.

#### ATTUAZIONE E CONTROLLI - DUBBI IN CERCA DI CHIARIMENTI

Un altro quesito posto dal Ministero dello sviluppo al Consiglio di Stato attiene:

- all'ambito delle **competenze inerenti l'interpretazione e**
- le **verifiche** in merito agli **obblighi di trasparenza**

dal momento che, essendo gli **obblighi di trasparenza nuovi** rispetto a quelli di cui al **D.lgs. 33/2013**,

- la disposizione normativa nulla dispone
- con riferimento ai soggetti pubblici preposti alle attività di verifica e controllo.

Nello specifico occorre **verificare se l'organo competente all'emanazione delle linee guida e all'esercizio del potere di controllo sull'attuazione degli obblighi** così come previsto dal D.lgs. 33/2013 sia:

- l'ANAC, ovvero
- le singole Amministrazioni in ragione della natura dei soggetti obbligati alla pubblicazione delle erogazioni ricevute da soggetti pubblici o ad essi assimilati.

Inoltre, l'applicazione della **sanzione di restituzione dell'erogazione ai soggetti diversi dalle imprese non risulterebbe in linea con il dato testuale della norma**, poiché la sua collocazione normativa si trova dopo il periodo che impone l'obbligo pubblicitario a carico delle sole imprese e, nel determinare la data di decorrenza dei 3 mesi per la restituzione, fa riferimento alla **"data di cui al periodo precedente"**.

Infine, la **specifica sanzione della nullità** potrebbe assumere carattere eccezionale che preclude l'applicazione a casi non espressamente previsti.

#### Conclusione

#### CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G.A. Longhin 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

In attesa della risposta del Consiglio di Stato per quanto attiene i dati 2017, i soggetti interessati rimangono certamente tenuti alla pubblicazione per quanto attiene le sovvenzioni incassate nel 2018.